

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. VI
n. 7

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE CON RISERVA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO PER IL PO NN. 11414 E 11416 DEL 9 OTTOBRE 1997 E N. 11678 DEL 15 OTTOBRE 1997, CON I QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ATTI PROGETTUALI E CONTRATTUALI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DI OPERE IDRAULICHE NEL BACINO DEL PO

*(articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 2001



Corte dei Conti

A

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza dell'11 dicembre 2000

Oggetto: Richiesta di registrazione - ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214 e dell'art. 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n.400- dei decreti del Presidente del Magistrato per il Po n.11414 del 9.10.1997, n. 11416 del 9.10.1997 e n.11678 del 15.10.1997, con i quali sono stati approvati gli atti progettuali e contrattuali relativi al completamento di opere idrauliche nel bacino del Po.

Visto il decreto n.11414 del 9 ottobre 1997, con il quale sono stati approvati il progetto e la convenzione per l'affidamento in concessione all'Associazione temporanea di imprese "PIZZAROTTI S.p.A., CCPL, COS.PE S.r.l., MOTECO S.r.l., CIMA S.r.l., SOVE S.p.A." dei lavori di completamento della costruzione di una cassa di espansione per la laminazione delle piene del Torrente Parma in località Marano nel Comune di Parma, per l'importo netto di £. 24.281.456.062

(spesa complessiva netta di £.37.474.365.362);

Visto il decreto n.11416 del 9 ottobre 1997, con il quale sono stati approvati il progetto ed il contratto stipulato con l'Associazione temporanea di imprese "CCPL -S.c.r.l. e PIZZAROTTI e C. - S.p.A." per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Torrente Enza dal ponte della Strada Traversetolo-S.Polo al ponte dell'Autostrada Milano-Bologna e di completamento della casa di espansione, per l'importo netto di £.16.573.786.607 (spesa complessiva netta £.21.170.161.344);

Visto il decreto n.11678 del 15 ottobre 1997, con il quale sono stati approvati il progetto e la convenzione per l'affidamento in concessione all'impresa "PIZZAROTTI e C.- S.p.A." dei lavori di regimazione delle piene del Torrente Terdoppio e di costruzione di canale scolmatore a Sud-Ovest di Cerano - Progetto di completamento funzionale-, per l'importo netto di £.12.180.979.080 (spesa complessiva netta £.16.636.550.786);

Viste le deliberazioni n.39 e n.40, entrambe in data 12 marzo 1998, e la deliberazione n.61 del 6 aprile dello stesso anno, con cui la Sezione del controllo - I Collegio- ha, nell'ordine, ricusato il visto e la conseguente registrazione dei tre provvedimenti succitati;

Visto l'estratto del processo verbale della riunione del Consiglio dei ministri in data 18 ottobre 2000, dal quale risulta che, su motivata proposta del Ministro dei lavori pubblici, il medesimo Consiglio ha risolto che -ai sensi dell'art.25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e dell'art. 2, comma 3, lettera n.), della legge 23 agosto 1988, n.400- i suindicati decreti debbano avere corso;

Vista la nota n. 1912/508/323 del 13 novembre 2000, con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la predetta risoluzione del Consiglio dei ministri, da ritenere integrata con la richiesta di riesame dei provvedimenti da parte delle Sezioni riunite, formulata con la nota ministeriale stessa sulla

base di molteplici motivazioni, tese a dimostrare la legittimità dei decreti e l'erroneità delle deliberazioni di diniego del visto assunte dalla Sezione del controllo;

Vista l'ordinanza n.116/SR/E del 24 novembre 2000, con cui il Presidente della Corte dei conti ha convocato le Sezioni riunite per l'adunanza odierna, per deliberare sulla riferita richiesta di riesame ed ha nominato quale relatore il Consigliere Tommaso D'AMBROSIO;

Uditi il relatore ed i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, nelle persone degli Avvocati dello Stato Dott. Giuseppe FIENGO, Capo dell'Ufficio studi e legislazione di detto Ministero, e Dott. Giuseppe ALBENZIO, Consigliere giuridico;

Ritenuto in

FATTO

Con i tre provvedimenti oggetto delle deliberazioni n.ri 39, 40 e 61 adottate nel 1998 dalla Sezione del controllo, il Presidente del Magistrato per il Po ha approvato i progetti esecutivi per il completamento dei lavori di sistemazione e di regimazione delle piene dei Torrenti Parma, Enza e Terdoppio, nonché i conseguenti atti contrattuali stipulati, a trattativa privata, con le Imprese o Associazioni temporanee di imprese affidatarie dei lotti o stralci precedenti dei medesimi lavori, salve le modificazioni, trasformazioni e incorporazioni *medio tempore* intervenute.

I provvedimenti di cui trattasi conseguono ai tre decreti ministeriali, tutti in data 11 settembre 1996, con cui sono state accolte le proposte, favorevoli al completamento dei lavori a cura delle suindicate Imprese, formulate dalla Commissione prevista dai decreti-legge 26 luglio 1994, n.468, e seguenti, recanti misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata, reiterati, con modificazioni, fino al decreto-

legge 24 settembre 1996, n.495, ultimo della serie, non convertito, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art.2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Le principali motivazioni con cui la Sezione del controllo ha deliberato la ricusazione del visto possono così riassumersi:

-è inapplicabile alle fattispecie esaminate la disciplina di cui all'art.7 del decreto-legge n.495 del 1996, non potendo considerarsi sospese, né alla data di entrata in vigore del primo dei decreti-legge né a quella del riesame della Commissione, le procedure di affidamento dei lotti conclusivi dei lavori, che, in concreto, non erano ancora state avviate;

-è mancata la valutazione, da parte della Commissione, degli aspetti di tutela ambientale e della congruità economica dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, espressamente richiesta dalle disposizioni dei decreti-legge;

-è inesistente un obbligo di affidamento al medesimo esecutore degli stralci successivi dei lavori, ma sussiste una mera facoltà dell'Amministrazione, che va esercitata in presenza delle precise condizioni prescritte dalle norme nazionali e comunitarie (art.12 della legge 3 gennaio 1978, n.1. e art. 5 della direttiva comunitaria n. 89/440, poi riprodotta nella successiva direttiva 93/37);

-i provvedimenti all'esame sono contrari ai principi posti dalla legge-quadro sui lavori pubblici in materia di affidamenti di incarichi di progettazione, che precludono la possibilità di partecipare anche agli appalti o concessioni dei relativi lavori (art.17, comma 9) e in materia di concessioni, configurabili solo nelle forme previste dall'art.19, comma 2, e, comunque, affidabili esclusivamente mediante licitazione privata (art.20, comma 2).

La richiesta di riesame risulta motivata dalle argomentazioni addotte dal Ministro dei lavori pubblici, tendenti a dimostrare la piena conformità

dell'operato dell'Amministrazione alla normativa comunitaria, oltre che a quella nazionale.

In particolare, viene affermato che:

- ricorrono, nei tre casi di specie, tutte le condizioni richieste dall'art.7 della direttiva comunitaria n.93/37CEE per l'affidamento di successivi lotti di lavori agli esecutori dei lotti precedenti, ivi compreso il limite del triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale, da far coincidere con la data di collaudo dei lavori, che individua il momento in cui l'opera pubblica "si può giuridicamente considerare finita"; inoltre, la pattuizione dell'affidamento degli ulteriori lotti all'Impresa aggiudicataria del primo costituiva un'aspettativa giuridicamente tutelata, secondo la giurisprudenza amministrativa dell'epoca;

- la presenza dei requisiti per l'affidamento degli ultimi lotti dei lavori è stata riscontrata dalla Commissione prevista dall'art.7 del decreto-legge n.495 del 1996, la cui applicabilità ai casi di specie, negata dalla Sezione del controllo sul presupposto dell'insussistenza dei requisiti stessi, discende dalla intrinseca unitarietà degli interventi, eseguibili, anche ad avviso del Consiglio Superiore dei lavori pubblici - Servizio dighe, da un unico assuntore dei lavori qualificato; il loro frazionamento in lotti risponde all'esigenza di avviare le opere appena conseguite le prime disponibilità finanziarie e procedere al loro completamento all'acquisizione delle ulteriori risorse; trattasi di una linea di condotta all'epoca molto diffusa e del tutto legittima, come riconosciuto dalla stessa Corte dei conti, che aveva ammesso al visto i provvedimenti di affidamento dei lotti iniziali; sotto tale profilo, quindi, è da ammettere l'identità sostanziale fra la procedura di affidamento delle opere sospesa e quella riavviata dopo il parere positivo della Commissione;

- il ricorso al modello negoziale della concessione risulta ammissibile se si considerano i principi, elaborati dalla stessa giurisprudenza della Corte dei conti, circa la normativa applicabile nell'ipotesi di affidamento di un'opera

in lotti successivi; ciascun lotto è soggetto alle norme in vigore al momento della stipula della relativa convenzione, ma non si può non ritenere rispettato l'archetipo negoziale della concessione, poiché il medesimo appare in linea con la normativa vigente al momento dell'affidamento iniziale, anteriore alle prescrizioni dell'art.19, comma 2, della legge n.109 del 1994; si configura, cioè, la stessa situazione evidenziata riguardo all'affidabilità a trattativa privata dei lotti successivi, in relazione alla quale il controllo della Corte dei conti non può estendersi fino a rinnovare (e rivedere) il giudizio di legittimità già reso sugli atti di primo affidamento;

- la mancata valutazione degli aspetti di tutela ambientale da parte della Commissione trova giustificazione nell'assenza di mutamenti di sorta nella progettazione delle opere, già in precedenza assoggettate a parere favorevole; comunque, il parere era stato successivamente richiesto e ottenuto in data 16.5.1998 e 15.6.1998;

- infine, i provvedimenti ai quali la Sezione ha negato il visto costituiscono mera esecuzione dei decreti con cui il Ministro dei lavori pubblici, in accoglimento delle proposte della Commissione prevista dall'art. 7 del D.L. n.495 del 1996, ha autorizzato il Magistrato per il Po a riavviare l'affidamento dei lavori di completamento; questi ultimi decreti costituiscono, quindi, atti presupposti, in ordine ai quali la Corte dei conti non ha potere di controllo, considerato che ogni valutazione riguardo ai lavori di cui trattasi era stata rimessa dal Legislatore alla esclusiva competenza dell'apposita Commissione ex art. 7.

Nell'odierna adunanza, i rappresentanti dell'Amministrazione dei lavori pubblici hanno ulteriormente ribadito e illustrato le argomentazioni scritte, evidenziando, in particolare, l'urgenza di ovviare a situazioni di pericolo, la scelta del legislatore di pervenire ad una sollecita definizione della situazione, demandando le valutazioni finalizzate al riavvio delle opere ad un'apposita

commissione, e, infine, la correttezza dell'operato del Magistrato per il Po, che si è attenuto alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti ministeriali.

Considerato in

DIRITTO

Le Sezioni riunite sono chiamate, come da consolidata giurisprudenza, ad un riesame delle succitate deliberazioni della Sezione del controllo, sulla base delle considerazioni rappresentate nella relazione del competente Ministro, con esclusione di ulteriore attività istruttoria oltre che dell'esame d'ufficio di temi nuovi non prospettati dall'Amministrazione.

Nell'ambito, quindi, delle considerazioni espresse dal Ministero richiedente, il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente la tesi relativa alla carenza di potere della Corte dei conti in ordine al controllo dei decreti in data 11 settembre 1996, con cui il Ministro dei lavori pubblici, in accoglimento delle proposte formulate dalla Commissione prevista dall'art.7 del decreto-legge n.495/1996, ha disposto il riavvio delle procedure di affidamento dei lavori di completamento, mediante trattativa privata con gli stessi esecutori dei lotti o stralci precedenti.

Tali decreti ministeriali, ai quali il Magistrato per il Po ha dato puntualmente esecuzione, costituiscono, pertanto, atti presupposti di quelli adottati da detto Magistrato e, secondo la tesi del Ministero, su di essi non potrebbe essere esercitato, in via indiretta, alcun controllo da parte delle Corte dei conti, dato che ogni valutazione circa il riavvio delle procedure di affidamento dei lavori era stata rimessa dal Legislatore all'esclusiva competenza dell'apposita Commissione ex art.7, comma 3, del decreto-legge n.495/96.

Riguardo alla tematica degli atti presupposti, si è ormai formata una consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui tali atti possono essere sottoposti al controllo congiuntamente ai provvedimenti conseguenti, allorché costituiscano atti preparatori e procedimentali, finalizzati al provvedimento da controllare e non siano dotati di distinta autonomia funzionale.

Il controllo sui detti atti presupposti non può, invece, essere esercitato, neppure in via incidentale, quando, in caso di atti dotati di distinta autonomia funzionale e aventi, quindi, diretta efficacia esterna, la Corte abbia già consumato il relativo potere per aver in precedenza ammesso al visto ed alla registrazione gli atti stessi o per aver lasciato trascorrere i termini stabiliti per il controllo, ovvero quando non le competa affatto detto potere, non rientrando i ripetuti atti in alcuna delle tipologie di cui all'art.3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n.20.

I decreti ministeriali dell'11 settembre 1996, improduttivi, di per sé, di effetti giuridici, si configurano quali atti preordinati al compimento degli atti successivi (i decreti del Magistrato per il Po), dei quali costituiscono l'antecedente necessario ed il fondamento, per cui è da ritenere che ben poteva la Corte dei conti, in sede di controllo preventivo sugli atti applicativi conseguenti, estendere il proprio esame a detti decreti ministeriali nonché alle proposte della Commissione, che offrivano la giustificazione, le motivazioni e la base logica dei provvedimenti sottoposti al controllo.

Né può condividersi quanto ipotizzato dal Ministero circa l'inesistenza nei casi di specie del potere di controllo della Corte dei conti, per aver il Legislatore attribuito ogni valutazione in merito al riavvio delle procedure alla esclusiva competenza della suddetta Commissione.

Invero, non è rinvenibile nella disposizione di cui all'art.7 del decreto-legge n.495/96 e nelle corrispondenti disposizioni dei precedenti decreti-legge reiterati, nonché nell'art.2, commi 61 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n.662, oltre che nell'art.10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 1996,

n.669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, alcun cenno espresso ed inequivocabile ad un'eventuale esclusione del potere di controllo della Corte dei conti, il cui esautoramento non può ipotizzarsi semplicemente in virtù di libere interpretazioni delle norme, considerata l'alta funzione di custode dell'ordinamento svolta dalla Corte stessa.

Posto, pertanto, che appare destituita di fondamento la tesi secondo cui la Sezione del controllo non avrebbe potuto estendere il proprio esame alle procedure espletate in applicazione dell'art.7 del decreto-legge n.495/96, dalle quali sono scaturiti, poi, gli affidamenti a trattativa privata dei lavori di completamento di cui trattasi, occorre ora soffermarsi sulle argomentazioni, ampiamente esposte dal Ministero in apertura della propria relazione, a dimostrazione della legittimità degli affidamenti stessi.

Sostiene il Ministero che nelle tre procedure all'esame sussistono tutte le condizioni richieste dall'art.7, par.3, lett.e), della direttiva comunitaria n.93/37 per consentire l'affidamento, al di fuori della pubblica gara, di successivi lotti di lavori alle Imprese esecutrici di precedenti lotti e si sofferma, quindi, dettagliatamente, a dimostrare, punto per punto, il rispetto delle predette condizioni.

Invero, gli inviti alle licitazioni private per l'affidamento dei primi stralci dei lavori sui torrenti Parma e Terdoppio (approvati con decreti, rispettivamente, del 30.1.1987 e del 22.6.1988) e il bando dell'appalto-concorso per la progettazione generale e l'esecuzione di un primo stralcio dei lavori sul Torrente Enza (approvato con decreto del 31.1.1983) avevano espressamente previsto l'eventuale affidamento di lotti successivi alla stessa Impresa aggiudicataria dei primi, ai sensi delle disposizioni di legge allora vigenti (art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n.1).

Le succitate disposizioni di legge concernenti l'affidamento di lotti successivi di lavori compresi in progetti generali di base, in vigore all'atto

dell'affidamento dei primi lotti e di quelli immediatamente susseguenti (prima degli attuali lotti di completamento ne erano stati affidati 6 per i lavori sul Torrente Parma e 12 per quelli sul Torrente Enza), sono state poi superate dalle successive disposizioni di cui all'art. 5, par. 3, lett. e), della direttiva comunitaria 89/440, recepita dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, e, infine, dal citato art. 7, par. 3, lett. e), della direttiva 93/37.

Solo a quest'ultima disposizione il Ministero fa riferimento, presumibilmente perché norma vigente al momento dell'affidamento dei lotti conclusivi. Peraltro, la vecchia norma di cui all'art.12 della legge n.1/78 prescriveva alcune condizioni (in particolare: che il valore dei lavori dei lotti successivi non superasse il doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, che i lavori di quest'ultimo fossero ancora in corso e non fosse trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione del lotto precedente stesso) certamente non ricorrenti nei casi di specie.

Pur aderendo alla linea argomentativa seguita dall'Amministrazione, che appare conforme ai principi relativi alla successione delle leggi nel tempo, il Collegio non ritiene condivisibile, tuttavia, la tesi sostenuta in ordine alla sussistenza della condizione relativa al limite del triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

Detto triennio, infatti viene fatto decorrere dalla data del collaudo dei lavori del lotto precedente, nel riflesso che solo con il collaudo l'opera pubblica può dirsi "giuridicamente finita". Con ciò la condizione posta dalla direttiva sarebbe rispettata, dal momento che il 6° stralcio dei lavori sul Torrente Parma, ultimato il 25 febbraio 1993, è stato collaudato il 15 settembre 1994 (data del decreto approvativo: 3 dicembre 1996), il 12° stralcio dei lavori sul Torrente Enza, ultimato il 16 luglio 1994, è stato collaudato il 26 giugno 1997 (data del decreto approvativo: 4 dicembre 1998), mentre il 1° stralcio dei lavori sul Torrente Terdoppio, ultimato il 6 dicembre 1992, non risulta ancora collaudato,

essendo in corso le relative operazioni alla data (17 luglio 2000) dell'invio da parte del Ministero di ulteriori documenti alla Presidenza del Consiglio.

Dai dati sopra riportati, desunti dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione, emerge, però, in tutta evidenza, l'arbitrarietà di tale impostazione, che, a prescindere da ogni valutazione circa il riferimento dei dati stessi agli ultimi lotti precedenti e non a quelli iniziali, lascia, in pratica, all'Amministrazione stessa, in relazione alla maggiore o minore tempestività degli adempimenti attinenti alla collaudazione delle opere, la possibilità della concreta realizzazione della suddetta condizione temporale.

In disparte tale essenziale considerazione, l'interpretazione della norma data dal Ministero appare, altresì, basata su un equivoco, poiché la "conclusione dell'appalto iniziale" viene intesa alla stregua di conclusione dei lavori e non di conclusione del contratto di appalto, come, invece, è da intendere alla luce di un esame comparato delle norme.

Infatti, la corrispondente disposizione della vecchia direttiva 71/305, trasfusa nella legge nazionale di recepimento n.584 del 1977, individuava testualmente la decorrenza del triennio nella "conclusione del contratto d'appalto iniziale". Tale decorrenza veniva fissata dalla successiva direttiva 89/440 nell'"aggiudicazione dell'appalto iniziale", così come in termini di "aggiudicazione dei lavori del lotto precedente" si esprime, come già detto, l'art. 12 della legge n.1/78.

Che la formulazione adoperata dall'art. 7 della direttiva 93/37 debba essere intesa non quale evoluzione in senso meno restrittivo della norma considerata, ma quale semplice variante terminologica è provato, infine, dal raffronto con il successivo art. 8 della direttiva medesima.

Detto articolo, par. 3, nel disporre la compilazione di un verbale "per ciascun appalto concluso", nel quale devono figurare dati e notizie relativi alla procedura di affidamento espletata, chiarisce indirettamente il significato e la

portata da attribuire all'espressione "conclusione dell'appalto" di cui all'articolo precedente.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, nelle fattispecie considerate non possono ritenersi sussistenti tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria per l'affidamento a trattativa privata dei lotti conclusivi dei lavori di cui trattasi.

D'altronde, l'aspettativa giuridicamente tutelata delle Imprese aggiudicatrici dei precedenti lotti dei lavori, di cui è cenno nella relazione ministeriale, costituisce "un mero interesse legittimo a vedersi affidati i lotti successivi secondo le modalità previste dal bando" (e quindi in presenza delle suddette condizioni), come testualmente affermato nella stessa decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 474/89) citata dal Ministero.

Per altro verso, il richiamo ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, contenuto nella nota ministeriale, -lungi dal giustificare il ricorso al vecchio istituto della concessione di sola costruzione, utilizzato per i lavori sui torrenti Parma e Terdoppio, che, secondo il Ministero, sarebbe ammissibile avuto riguardo alla normativa vigente all'epoca dell'assegnazione dei primi lotti- in realtà rende ancor più evidente l'illegittimità degli ultimi affidamenti, alla luce delle rigorose prescrizioni contenute nella legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni.

Si fa riferimento, in particolare, all'art. 19, comma 2, disciplinante la concessione di lavori, che deve necessariamente prevedere la gestione dell'opera oltre che la sua esecuzione, -come, peraltro, già stabilito dalla direttiva comunitaria 89/440- nonché all'art. 24, che regola tassativamente i casi in cui è consentito affidare i lavori a trattativa privata, fra i quali non è più previsto l'affidamento con tale procedura di lotti successivi di un progetto generale di base. Né, peraltro, è più prevista la possibilità di affidare lavori ad un esecu-

tore determinato per motivi tecnici (fra i quali la connessione con altri precedenti lavori).

Considerato che i progetti relativi ai lotti di completamento delle tre opere sono stati affidati formalmente dal Magistrato per il Po con lettere in data 30 ottobre 1996, per i lavori sui torrenti Parma ed Enza, e 7 gennaio 1997 per quelli sul Terdoppio —successivamente, quindi, alla data di entrata in vigore (3 giugno 1995) della legge 2 giugno 1995, n.216, di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n.101- devono ritenersi applicabili alle fattispecie in esame le disposizioni della legge n.109/94, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 4, del decreto-legge stesso.

Tale assunto è del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti —ricordata dallo stesso Ministero- secondo cui ciascun atto trova la sua disciplina nelle norme del tempo del suo venire in essere (*tempus regit actum*), onde lo *ius superveniens*, ritenuto applicabile nelle fasi di un unico procedimento, purchè non ancora esaurite, lo è, a maggior ragione, nei casi di specie, contrassegnati da distinti provvedimenti e autonomi atti contrattuali, sia pure ricollegantisi agli originari progetti generali di base.

Pertanto, anche alla luce delle anzidette disposizioni, devono ritenersi illegittimi gli affidamenti a trattativa privata dei lavori di completamento di cui trattasi, due dei quali, oltretutto, nella forma non più consentita della concessione di sola costruzione.

Contraddittoria, peraltro, appare la tesi del Ministero, che giustifica l'uso delle suddette figure concessorie sulla base della normativa anteriore, vigente al momento dell'instaurarsi dei relativi rapporti, dopo che, in sede di dimostrazione dell'esistenza delle condizioni per l'affidamento a trattativa privata dei lotti successivi, aveva, invece, fatto riferimento alla normativa sopravvenuta di cui alla direttiva CEE n.93/37 e non a quella vigente all'atto dei primi affidamenti.

Incoerente risulta anche la tesi secondo cui non era necessaria la valutazione degli aspetti di tutela ambientale da parte della Commissione, non essendovi variazioni nella progettazione delle opere. Ciò, infatti, è smentito dall'avvenuta acquisizione del parere di compatibilità ambientale successivamente alle deliberazioni della Sezione del controllo, il che non sorprende se si considera che i cosiddetti lavori di completamento sono di tale rilevanza da comportare una spesa superiore agli stessi importi lordi complessivi dei progetti originari delle intere opere relative ai torrenti Parma ed Enza e dei lavori di 1° stralcio sul Torrente Terdoppio, pari, rispettivamente, a lire 33,15 e 8 miliardi.

Ugualmente contraddittoria, sotto altri aspetti, appare, infine, la stessa richiesta di registrazione dei provvedimenti, presentata dopo circa due anni e mezzo dalle deliberazioni della Sezione del controllo, a fronte dell'asserita estrema urgenza degli interventi e a seguito della dichiarata scelta di non applicare la norma *ad hoc* di cui all'art. 40 della legge 17 maggio 1999, n. 144, "per i dubbi di compatibilità con i precetti comunitari che sono sorti in ordine a quanto ivi disposto": il che non può non sminuire le argomentazioni poi ampiamente addotte proprio a dimostrazione dell'osservanza di detti precetti.

Tali argomentazioni, per i vizi logici innanzi evidenziati, vanno disattese, rendendosi, così, assorbite le rimanenti motivazioni e considerazioni espresse nelle deliberazioni della Sezione del controllo e nella relazione ministeriale.

Tutto ciò premesso e considerato, la Corte dei conti a Sezioni riunite ravvisa non conformi a legge i decreti in oggetto, dei quali - ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del testo unico approvato con regio decreto n. 1214/1934 - va ordinata l'ammissione al visto con riserva.

P.Q.M.

ordina che i decreti del Presidente del Magistrato per il Po n.11414 del 9 ottobre 1997, n.11416 del 9 ottobre 1997 e n.11678 del 15 ottobre 1997 siano registrati previa apposizione del visto con riserva dalla competente Delegazione della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po.


Il Relatore

(Tommaso D'Ambrosio)



Il Presidente

(Tullio Lazzaro)



Depositata in Segreteria il **29 DIC. 2000**

Il Dirigente

(G. Sforza)



